



Via del Colle, n 10 – 33038 – San Daniele del Friuli (UD)

Telefono +39 0432946511, Fax +39 0432946534

sito internet: www.comunesandanieledelfriuli.ud.it

Piano Comunale di Classificazione Acustica (L.R. 16/2007)

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

Redazione:

Ing. Massimo Brait

Iscriz. N° 3353 Ordine degli Ingegneri di Venezia

Iscriz. N° 616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto
Decreto n°1479 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico

Ing. Patrizio Glisoni

Iscriz. N° 2983 Ordine degli Ingegneri di Venezia



SINPRO Ambiente

Via dell'Artigianato, 20
30030 Tombelle di Vigonovo (VE)

Telefono: 049 9801745

Fax: 049 9801746

e-mail: ambiente@sinprosr.com

siti internet: www.sinproambiente.it

INDICE

CAPITOLO 1: PREMESSA	4
1.1 DEFINIZIONI	4
CAPITOLO 2: QUADRO DELLE COMPETENZE E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2.1 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONI COMUNALI	5
2.2 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	6
2.3 COMPETENZE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	6
2.4 CAMPO DI APPLICAZIONE	7
CAPITOLO 3 : OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA	8
3.1 UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO	8
3.2 COMUNI	11
CAPITOLO 4 : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	12
4.1 REQUISITI ACUSTICI	12
CAPITOLO 5 : DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE	13
5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	13
5.2 RUMORE INTERNO	13
5.3 RUMORE ESTERNO	13
5.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	14
5.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO	15
5.6 SANZIONI	15
CAPITOLO 6: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE	16
6.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	16
6.2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	16
6.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	19
CAPITOLO 7: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO	24
7.1 DEFINIZIONI	24
7.2 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	24
7.3 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	25
7.4 COLLAUDO	25
7.5 IL BENESTARE O LA CONCESSIONE	25
7.6 OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	26
7.7 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	26
7.8 CONTROLLI E SANZIONI	27
CAPITOLO 8: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE	28
8.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	28
8.2 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ DI NUOVA REALIZZAZIONE	29
8.3 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER ESISTENTE	30
8.4 OPERE E ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE	31
8.5 NORME SPECIFICHE PER ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA	31
CAPITOLO 9: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO FERROVIARIO	32

9.1 AMBITO DI APPLICAZIONE..... 32
9.2 FASCIA DI PERTINENZA 33
ALLEGATI..... 355

CAPITOLO 1: PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

2.1.1 Ai fini del presente documento si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)
- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26/10/1995) all'art. 2, comma 3 "... in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.";
- f) valore limite di immissione: il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

CAPITOLO 2: QUADRO DELLE COMPETENZE E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONI COMUNALI

2.1.1 La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo (articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento (articolo 7);
- d) il controllo, secondo (articolo 4, comma 1, lettera d)), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) i controlli (articolo 14, comma 2);
- h) l'autorizzazione (anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2.1.2 La Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a) Entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui art. 18, comma 1, lettera a) approvano il Piano comunale di Classificazione acustica;
- b) I comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui art. 18, comma 1, lettera a);
- c) Rilasciano il nulla osta art. 28 comma 5;
- d) Approvano il Piano comunale di risanamento acustico nelle ipotesi previste art. 30;

- e) Esercitano anche con il supporto dell'A.R.P.A. le funzioni del controllo in relazione al rispetto: del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dall'uso di macchine o attività svolte all'aperto, delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione, delle conformità alla normativa vigente della documentazione art. 28, commi 2,3 e 4;
- f) Rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

2.2 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2.2.1 La Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007 assegna alla Provincia di Udine le seguenti competenze:

- a) L'individuazione degli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. Il risultato delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, accessibili ad enti pubblici e a utenti privati;
- b) Coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
- c) Coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi;
- d) Esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nelle circostanti province;
- e) Si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

2.3 COMPETENZE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2.3.1 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2007 sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale:

- a) I criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;

- b) I criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 447/1995;
 - c) I criteri per la redazione della documentazione di cui all'art. 28, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 16/2007;
 - d) I criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 447/1995 e di cui all'art. 30 della L.R. n. 26/2007, e i criteri per l'identificazione della priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
 - e) Gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'art. 19, comma 1 della L.R. n. 16/2007;
 - f) Gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'art. 37, comma 2 della L.R. n. 16/2007.
- 2.3.2 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 16/2007, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n. 16/2007;
- 2.3.3 La Regione adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico;
- 2.3.4 La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico – scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

2.4 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.4.1 Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91, dell'art.6 della Legge 447/95 e dell'art.20 della Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

CAPITOLO 3 : OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA

3.1 UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO

3.1.1 L'Unione Europea con il seguente documento: "*Politiche future in materia di inquinamento acustico - Libro verde della Commissione europea COM(96) 540, novembre 1996*" ha delineato i seguenti obiettivi:

- a) non superare gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;
- b) vietare l'esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);
- c) non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);
- d) non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a 55 dB(A).

3.1.2 Il DPCM 14/11/97 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate di seguito:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti di emissione di una singola sorgente sonora variano da 35 a 65 dB(A) di livello equivalente misurato nel periodo di riferimento (6-22 diurno, 22-6 notturno), i valori di rumore ambientale complessivamente accettabili nelle diverse aree, in funzione delle destinazioni d'uso, variano da 40 a 70 dB(A); i valori di qualità sono inferiori di tre decibel rispetto ai valori limite assoluti di immissione ed, infine, i valori di attenzione "espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A", riferiti a specifici intervalli temporali.

Tabella 3.1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3.2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3.3: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi; tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al DPCM 14/11/97.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi. Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltreché secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. All'esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture dei trasporti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 8.

3.2 COMUNI

3.2.1 Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo della Legge 26 ottobre 1995, n°447, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della L.R 16/2007, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico.

3.2.2 I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio comunale e devono contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della Legge 26 ottobre 1995, n°447:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3.2.3 La Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007 all'art. 30 prevede che il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico qualora:

- a) nel piano comunale di classificazione acustica , con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree (art. 25 L.R. n. 16/2007), a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
- b) si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite.

Il Piano è adottato e approvato (art. 23 L.R. n. 16/2007).

Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 447/1995.

L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associativa è criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti (art. 36 L.R. n. 16/2007).

CAPITOLO 4 : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

4.1 REQUISITI ACUSTICI

4.1.1 I progetti di nuovi edifici pubblici e privati devono essere corredati del progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (art. 29 L.R. 16/2007).

CAPITOLO 5 : DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE

5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

5.1.1 Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo quali, ad esempio:

- a) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- d) attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- e) attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

5.1.2 Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 8.

5.2 RUMORE INTERNO

5.2.1 All'interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 5.1.1, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs n° 195/06, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel D.P.C.M. 215 del 16/04/1999.

5.3 RUMORE ESTERNO

5.3.1 Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 5.1.1 deve rispettare i limiti di immissione ed i limiti di emissione assoluti, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà, così come definiti dalla zonizzazione acustica comunale vigente, fatta salva l'esercizio della possibilità di deroga sindacale.

- 5.3.2 Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 5.1.1, con l'eccezione degli impianti produttivi a ciclo continuo preesistenti all'entrata in vigore del DM 11 dicembre 1996, deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.
- 5.3.3 I gestori delle attività indicate all'art. 5.1.1 devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.
- 5.3.4 Le imprese esercitanti attività produttive o commerciali (art. 31 L.R. n. 16/2007), qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano Comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
- a) Le imprese presentano al Comune il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Piano comunale di classificazione acustica;
 - b) Il piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le prime misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti;
 - c) Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2009, n. 59, o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto della redazione del Piano aziendale di risanamento acustico.
- 5.3.5 In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.

5.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

- 5.4.1 Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore e scaldacqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

5.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO

- 5.5.1 L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 5.1.1 può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l'ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.
- 5.5.2 I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.

5.6 SANZIONI

- 5.6.1 Valgono le sanzioni previste all'art. 10 della Legge Quadro n° 447/95 e se dovuta la revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio.

CAPITOLO 6: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

6.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

6.1.1 Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, le attività di "allietamento", al "trattenimento" e al "pubblico spettacolo"¹, lo sfalcio erba, nonché i lavori di manutenzione in genere; sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

6.2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

6.2.1 In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, i macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio cofanature, opportuni posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

6.2.2 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, nell'orario:

- a) invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- b) estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle ore 19,00;
- c) sabato dalle 8.30 alle 12.00.

In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzato dallo stesso, è consentito nei

¹ Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo"

seguenti giorni e orari più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo:

- c) periodo invernale ed estivo: dalle ore 9,00 alle 12,00;
- d) sabato, domenica e giorni festivi: esclusi.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli; in ogni caso dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

6.2.3 I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse ad esclusione del traffico veicolare, intesi come livelli equivalenti rilevati su base temporale di almeno 10 minuti, sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite dB(A)
I aree particolarmente protette	65
II aree prevalentemente residenziali	
III aree di tipo misto	70
IV aree di intensa attività umana	
V aree prevalentemente industriali	
VI aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse. Dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un

anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

- 6.2.4 Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui all'Allegato "B", del presente Regolamento.
- 6.2.5 La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:
- e) Allegato C per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui al punto 6.2.2, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da crono programma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui al punto 6.2.2.
 - f) Allegato D per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto 6.2.5, lettera a).
- 6.2.6 Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 6.2.7 L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
- 6.2.8 Le attività agricole, considerando il limitato impatto acustico prodotto, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, possono essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione allegata (Allegato C e D).
- 6.2.9 All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili la macchine in uso dovranno operare in conformità al D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. Per i macchinari e le attrezzature non disciplinati dal D.Lgs. 262/2002, dovranno comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
- 6.2.10 Il Comune per la concessione dell'autorizzazione in deroga può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"),

trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente. L'ARPA può richiedere integrazioni.

- 6.2.11 L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
- 6.2.12 Per i cantieri in cui si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
- 6.2.13 Il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, questo in presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, dove può imporre un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
- 6.2.14 Il Comune a seguito di motivata segnalazione di disturbo può riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
- 6.2.15 Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

6.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

- 6.3.1 Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, le attività di "allietamento" all'interno e all'esterno del locale, le attività di "trattenimento" nei pubblici esercizi e al di fuori dei pubblici esercizi, le attività di "trattenimento" non a fini imprenditoriali² e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.
- 6.3.2 Si considerano attività rumorose anche le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell'arco di un anno solare).

² Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo"

- 6.3.3 Le manifestazioni di cui all'art. 6.3.1, 6.3.2 dovranno essere ubicate in siti ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo acustico che saranno motivo di specifica indicazione nel provvedimento autorizzativo.
- 6.3.4 Qualora più manifestazioni di cui all'art. 6.3.1, 6.3.2 che nell'arco di un anno, o nell'arco della sola stagione estiva, siano svolte nello stesso sito, è opportuno che vengano considerate come un unico evento. In questo caso il Comune deve predisporre il calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di poter svolgere una valutazione complessiva.
- 6.3.5 Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, pena la revoca dell'atto autorizzativo, indicate nell'art. 6.3.1, 6.3.2 è consentito nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella:

Tabella 6.1: Limiti

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE dB(A) in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
CONCERTI , SPETTACOLI, FESTIVAL e similari	6	FREQUENZA MASSIMA DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	70	23:30 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive	Non si applica
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano – bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie*.	16	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound cycheck)	65	23:00 nelle giornate feriali 23:30 nelle giornate prefestive e festive	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
SAGRE PAESANE Manifestazioni di partito, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ect.	9	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA	65	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive	Non si applica
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	9	FREQUENZA MASSIMA DI 2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	65	23:30	Non si applica
CIRCO E LUNA PARK	21	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	65	22:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive	Non si applica
*nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, il rumore massimo di giornate è ridotto a 12 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana					

Tabella 6.2: Numero di giorni

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	INDICAZIONE SUL NUMERO DI GIORNI MAX ALL'ANNO PER SITO
CONCERTI , SPETTACOLI, FESTIVAL e similari	15 GG
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano – bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie.	16 GG
SAGRE PAESANE Manifestazioni di partito, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ect.	16 GG
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 GG
CIRCO E LUNA PARK	21 GG

I limiti indicati in Tabella 6.1 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

- a) allegato E per le attività che rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 6.1;
- b) allegato F per le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 6.1, ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta, come ad esempio:
 - concerti ed attività di intrattenimento musicale temporaneo o di pubblico spettacolo;
 - attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con siti sensibili;
 - pluralità di manifestazioni previste nell'arco di una stagione nella stessa area;
 - richiesta di nuove manifestazioni in luoghi mai utilizzati per attività temporanee.

6.3.6 Le manifestazioni al punto 6.3.1 devono essere preferibilmente ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero temporaneo di cui all'art.

4, comma 1, lettera a) della L. 447/95, individuate nella zonizzazione acustica, oppure da apposita determinazione del Comune.

- 6.3.7 Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.
- 6.3.8 Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può richiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"), trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
- 6.3.9 L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
- 6.3.10 Il Comune ha la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria e di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.
- 6.3.11 Se l'evento per la sua specificità è potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
- 6.3.12 Il Comune può a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.
- 6.3.13 Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
- 6.3.14 Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Tali attività escluse le attività sportive motoristiche possono essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli allegati E, F.

I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00.

- 6.3.15 Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali o quelle elencate al punto 6.4.1, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 6.1.
- 6.3.16 Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
- 6.3.17 Le manifestazioni di cui al punto 6.3.15, sé previste nelle aree confinanti con le zone particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (ad esempio scuole, ospedali, case di cura, ect.) devono essere espressamente autorizzate.
- 6.3.18 Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 6.3.1 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella 5.1, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello Allegato E, F.
- 6.3.19 Per tutte le attività non comprese in Tabella 6.1, o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo lo schema dell'allegato F. Il Sindaco può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica secondo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16", comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

CAPITOLO 7: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

7.1 DEFINIZIONI

7.1.1 Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove sorgenti (infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc.).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettori inseriti in un contesto territoriale già esistente.

7.1.2 Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

7.1.3 La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che potranno essere subite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

7.2 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

7.2.1 La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade ed autostrade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

7.2.2 I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano alla Amministrazione Comunale documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contestualmente alla domanda di provvedimento autorizzativo.

7.2.3 La valutazione previsionale di impatto acustico è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviare un esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere, il gestore e in sua mancanza il proprietario dovranno produrre idonea relazione, redatta da tecnico competente, atta a dimostrare il rispetto preventivo delle linee del presente regolamento.

7.3 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

7.3.1 La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto. La documentazione di impatto acustico deve essere redatta ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2009 n. 2870.

7.3.2 Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto.

7.4 COLLAUDO

7.4.1 Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera/attività medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nell'allegato G.

7.5 IL BENESTARE O LA CONCESSIONE

7.5.1 Il Comune sulle documentazioni di impatto acustico presentate dai tecnici competenti in acustica ambientale può acquisire il parere da parte dell'ARPA, art. 28 comma 4, L.R. n. 16 del 18/06/2007.

7.5.2 Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

7.5.3 Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

7.5.4 Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

7.5.5 La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 7.2, 7.3 e 7.4 comporta una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 10 legge 447/1995 e l'applicazione di tale sanzione è disciplinata dalla Legge del 24 novembre 1981 n.689 (Modifica al sistema penale).

7.6 OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

7.6.1 La valutazione previsionale del clima acustico deve essere predisposta per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f, g all'articolo 7.2.1, (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

7.6.2 I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

7.6.3 Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia o contestualmente alla domanda di provvedimento di ufficio che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

7.7 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

7.7.1 La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8.

7.7.2 La documentazione previsionale di clima acustico deve essere redatta ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2009 n. 2870.

7.8 CONTROLLI E SANZIONI

- 7.8.1 Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il benestare o la concessione.
- 7.8.2 Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.
- 7.8.3 Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.
- 7.8.4 Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.
- 7.8.5 La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 7.6, 7.7 e 7.8 comporta una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 10 legge 447/1995 e l'applicazione di tale sanzione è disciplinata dalla Legge del 24 novembre 1981 n.689 (Modifica al sistema penale).

CAPITOLO 8: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

8.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 8.1.1 Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale (allegato A), il Piano Urbano del Traffico (PUT), eventuali piani di risanamento acustico comunali.
- 8.1.2 Il DPR 142 del 30.03.2004 stabilisce norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione; definisce delle fasce di pertinenza acustica per l'intera viabilità, e fissa i valori limite di immissione.
- 8.1.3 Valgono le seguenti definizioni:
- a) Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - b) Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - c) Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
 - d) Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con le

eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

- e) Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- f) F- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

8.2 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ DI NUOVA REALIZZAZIONE

8.2.1 Per la viabilità di nuova realizzazione il DPR 142 del 30.03.2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6):

Tabella 8.1: strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Vedi Tabella 8.3			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

8.3 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER ESISTENTE

8.3.1 Per la viabilità esistente il DPR 142 del 30.03.2004 indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6)

Tabella 8.2: strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Vedi Tabella 8.3			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

8.3.2 Le infrastrutture di trasporto di classe “E – urbana di quartiere” ed “F- locale”, come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1994 n. 285 (Nuovo Codice della strada), producono delle fasce di pertinenza di 30 metri di ampiezza, i limiti acustici sono definiti distintamente per ogni tronco stradale omogeneo, con i criteri riportati nella Tabella 8.3.

Tabella 8.3: Infrastrutture di trasporto di classe “E – urbana di quartiere” ed “F – locale”

TIPOLOGIA	CLASSE ACUSTICA PIU' RAPPRESENTATIVA DELLE U.T. PROSPICIENTI IL TROCO STRADALE OMOGENEO	LIMITI DA OSSERVARE PER LE FASCE DI PERTINENZA			
		Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A	Classe acustica I	50	40	55	45
B	Classe acustica II	50	40	60	50
C	Classe acustica III	50	40	65	55

8.3.3 Alle infrastrutture di trasporto di classe “E – urbana di quartiere” ed “F – locale”, che ricadono all'interno di zone industriali, non vengono assegnate fasce di rispetto, ed assumono i limiti propri della unità territoriale.

8.4 OPERE E ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE

8.4.1 La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, secondo il precedente capitolo 7.

8.5 NORME SPECIFICHE PER ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA

8.5.1 All'interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) la modifica della viabilità interna è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

CAPITOLO 9: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO FERROVIARIO

9.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

9.1.1 Il D.P.R. 18 novembre n. 459/1998 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tranvie e delle funicolari.

9.1.2 Valgono le seguenti definizioni:

- a) Infrastruttura: insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;
- b) Infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 495/1998;
- c) Infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1998;
- d) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 277/1991, salvo per quanto riguarda l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;
- e) Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui punto 9.1.3, lettera b), ovvero vigenti alla entrata in vigore del D.P.R. n. 495/1998 punto 9.1.3, lettera a);
- f) Affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse;
- g) Variante: costruzione di nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km;
- h) Area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa;

- i) L_{Amax} : il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo "veloce".

9.1.3 Le disposizioni del D.P.R. 18 novembre n. 459/1998 si applicano:

- a) Alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
- b) Alle infrastrutture di nuova realizzazione.

9.1.4 Alle infrastrutture del punto 9.1.1 non si applica quanto previsto dagli art. 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

9.2 FASCIA DI PERTINENZA

9.2.1. La fascia di pertinenza si determina dalla mezzzeria dei binari esterni e sono fissate per ciascun lato della larghezza di:

- a) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Questa fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150 m, denominata fascia B;
- b) m 250 per le infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- c) in presenza di strutture sensibili, ospedali, scuole, case di cura e case di riposo per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h la fascia si estende per 500 m a partire dalla mezzzeria dei binari più esterni.

Tabella 9.1: limiti infrastrutture ferroviarie

Tipo struttura	Velocità	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Limiti da osservare			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione (si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/98)	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	66
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40	-	-

* Per le scuole vale il solo limite diurno

ALLEGATO A

ELABORATI GRAFICI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ALLEGATO B**Modalità per le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico**

(RIF. DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 E DPCM 31/3/1998)

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all'articolo 2 DM 16/3/1998.

MISURE ALL'APERTO

Le misure all'aperto devono essere condotte secondo quanto previsto dal DM 16/3/1998 Allegato B.

MISURE ALL'INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI

Quando sia l'uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all'interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel DM 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal DPCM 14/11/1997, art.4.

ALLEGATO C

Cantieri edili, stradali e assimilabili

Il sottoscritto _____ ;
 nato a _____ ; il _____ ; residente a: _____ ;
 in via _____ ; n. _____ ;
 in qualità di _____ ;
 della ditta _____ ;
 sede legale in _____ ; via _____ ; C.F./P.IVA _____ ;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale o assimilabili;
- cantiere edile nuove abitazioni;
- cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- altro: (specificare): _____

con sede in via/luogo: _____ ; n. _____ ;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____ ;

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95

IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

e

DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nel punto 6.3.2 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale crono programma delle fasi lavorative;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO D

Cantieri edili, stradali e assimilabili

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ____/____/____;
 residente a: _____; in via _____; n. _____;
 in qualità di _____;
 della ditta _____;
 sede legale in _____; via _____;
 C.F o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale ferroviario o assimilabile;
- cantiere edile nuove abitazioni;
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
- altro: (specificare) _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal ____/____/____ al (gg/mm/aa) ____/____/____;

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma , lettera h) della L.447/95;

1. **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D. M. 1 marzo 1991;
2. **IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI AL PUNTO 6.3.2** del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

A tal fine dichiara:

1. di non essere in grado di rispettare gli orari e /o i giorni limite di cui al punto 6.3.2 per i seguenti motivi: _____
2. di sostenere gli oneri derivanti dell'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ect.). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- e) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, crono programma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO E**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili**

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ____/____/____;
 residente a: _____; in via _____; n. _____;
 in qualità di _____; della ditta _____;
 sede legale in _____; via _____; C.F./P.IVA _____;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE:

- CONCERTI, SPETTACOLI MUSICALI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano – bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK

Con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____; al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** e

DICHIARA

1. di rispettare le prescrizioni indicate nella tabella 5.1 allegata al Regolamento per la disciplina della attività rumorose.
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica consistente in:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità;
- b) ogni altra informazione ritenuta utile.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO F**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili**

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ____/____/____;
 residente a: _____; in via _____; n. _____;
 in qualità di _____; della ditta _____;
 sede legale in _____; via _____; C.F./P.IVA _____;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano – bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie. Ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK

Con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI**

e

DICHIARA

- i. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
- ii. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli oneri di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ecc.) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico;
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottate, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, evidenziare la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO G

Collaudo acustico dell'opera

RELAZIONE TECNICA

IL CONTESTO TERRITORIALE ESISTENTE:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

LA METODOLOGIA DI MISURA:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

I RISULTATI OTTENUTI:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.